

- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato visti,

colti poiché il rilevamento delle impronte digitali non era obbligatorio nella regione interessata, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS 0";».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII, punto 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— se tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS sono registrati nel sistema di informazione visti, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS";
- se nel sistema di informazione visti sono registrati soltanto i dati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, mentre i dati di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo non sono stati rac-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Il presente regolamento scade il giorno in cui la raccolta e la trasmissione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, diventano obbligatorie per tutte le richieste di visto nell'ultima regione in cui il VIS è utilizzato, in conformità con la decisione che la Commissione deve adottare ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

